

RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 16 del Regolamento Comunale – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO – RIDUZIONI

1-La quota fissa e la quota variabile della tassa per le utenze domestiche sono ridotte, salvo accertamento da parte del Comune, nei seguenti casi:

a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato,

b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività,

in entrambe i casi le riduzioni sono così determinate:

quota fissa per nuclei non residenti e per nuclei residenti: riduzione del 30%,

quota variabile per nuclei non residenti: riduzione del 30%,

quota variabile per nuclei residenti: già applicata sull'abitazione ad uso continuativo.

Per utenze domestiche residenti e non residenti si intendono quelle definite al successivo art.21.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a decorre dalla data della richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 28.

2- In caso di intervento dei privati che, previa autorizzazione da richiedersi con apposita istanza, partecipano alle attività di manutenzione, gestione cura del verde pubblico (aree a verde, aiuole o fioriere) è introdotta la riduzione della Tassa sui rifiuti complessivamente dovuta al netto del tributo provinciale.

Previa verifica del Servizio Tecnico per quanto attiene alla quantificazione del concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico, l'ammontare della riduzione è decurtato dall'importo complessivamente dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti nell'anno successivo, al netto del tributo provinciale.

L'ammontare della riduzione è applicata secondo la seguente tabella

Estensione area di verde pubblico	riduzione €/anno al Mq
Mq 1-100	1,00
Mq 101-200	0,80
Mq 201-400	0,60
Mq 401-800	0,40
Mq 801-1600	0,20
Mq 1601-3200	0,1
oltre	0,05

La riduzione applicata non può superare l'importo annuo dovuto a titolo di Tassa Rifiuti.

Ai sensi dell'art.1 comma 660 della L. 147/2013, l'importo della riduzione sulla Tassa sui rifiuti applicata in caso di concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico non può superare il limite del 7% del costo complessivo del servizio e trova copertura nella fiscalità generale del Comune di Cerano. La Giunta Comunale individua le aree affidabili ai privati ed emana gli indirizzi per la gestione delle istanze e per le modalità di affidamento.

Art.17 del Regolamento Comunale – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

I rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta nei limiti previsti dall'art. 9 comma 3 del "Regolamento per i servizi di raccolta integrata dei rifiuti" ovvero "devono essere tali da non compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita al servizio di raccolta non deve superare gli 0,05 mc/mq di produzione annua oppure i 5 kg/mq di produzione annua".

Il servizio di raccolta raccoglie e avvia al **riciclo** i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche .

Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera u) del D.Lgs 03.12.2010 n.205 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Ai produttori di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo una quantità di rifiuti assimilati agli urbani, potrà essere applicata una riduzione della quota variabile del tributo in rapporto alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato, rispetto alla quantità totale dei rifiuti assimilati prodotti.

La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

Kg avviati al riciclo

Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate

La quota variabile della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

0% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è inferiore al 15%

20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 16% ed il 30%

30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 31% ed il 60%

40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61%

Al fine dell'applicazione della riduzione in misura proporzionale della quota variabile del tributo, i titolari delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo una quantità di rifiuti assimilati agli urbani devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato e la quantità complessiva dei rifiuti assimilati prodotti nel corso dello stesso anno. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al **riciclo**, debitamente controfirmati dal destinatario.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile

Art. 18 del Regolamento Comunale – AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'art.1 comma 658 della L. 147/2013.

La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%.

L'obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.